

Cartelli pubblicitari e propagandistici

Ci sono cartelli definibili come pubblicitari o propagandistici, che potrebbero anche essere utilizzati per elevare l'attenzione dei conducenti su alcuni aspetti della circolazione stradale.

Sulle strade italiane si notano diversi cartelli installati con lo scopo di migliorare la sensibilità dei conducenti sul tema della sicurezza stradale, con particolare attenzione agli utenti più vulnerabili, come le persone che si spostano a piedi e in bicicletta.

Sostanzialmente questi cartelli funzionano come progetti di comunicazione sociale al pari di quanto svolto con altre modalità dalla Fondazione Pubblicità Progresso.

Fra i cartelli pubblicitari più interessanti visibili sulle strade italiane, se ne evidenziano tre:

- cartelli che invitano i conducenti a rispettare una distanza di sicurezza dalle persone in bicicletta (es. Figura 1);
- cartelli che sensibilizzano i conducenti a guidare in modo sicuro e giudizioso (es. Figura 2);
- cartelli che richiamano l'attenzione a luoghi particolarmente frequentati da bambini, come le scuole e le zone residenziali (es. Figura 3).



Figura 1
(dal sito del Comune di Giussano – Campagna “lo rispetto il ciclista” di ACCPI)



Figura 2
(dal sito della Provincia autonoma di Bolzano – Campagna “No Credit” della Provincia autonoma di Bolzano)



Figura 3
(dal Google Maps – Comune nella Provincia autonoma di Bolzano)

Questi cartelli si possono installare previa autorizzazione dell'Ente proprietario della strada. In diversi casi è lo stesso Ente che ne promuove la collocazione.

Le caratteristiche dei cartelli e la loro installazione sono definite dal Codice della Strada (CDS) e dal suo Regolamento di attuazione (REG CDS), che in alcune parti rimanda a regolamenti comunali.

La rappresentazione di un segnale stradale è rigida e codificata perché deve garantire uniformità sull'intero territorio; la pubblicità per sua natura è più varia e lasciata alla fantasia dei pubblicitari salvo le poche limitazioni poste dalle norme del Regolamento già richiamate.

La pubblicità non sempre abbisogna di una collocazione prefissata, fatte salve ovviamente le distanze rispetto a punti singolari della strada e alle altre installazioni di pubblicità e segnali stradali esistenti. (Rif. 2^ Direttiva sulla segnaletica del Ministero dei Trasporti)

Segue una disanima della normativa vigente in tema di "cartelli" stradali.

DEFINIZIONE DI CARTELLO

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. (Rif. Art.47 comma 4 REG CDS)

CARATTERISTICHE GENERALI DEI CARTELLI COLLOCABILI

Il Codice della strada vieta di collocare lungo le strade o in vista di esse insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. (Rif. Art. 23 comma 1 CDS)

Di conseguenza, è ammesso collocare lungo le strade o in vista di esse insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione non ingenerano confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione.

AUTORIZZAZIONE ALLA COLLOCAZIONE

La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale. (Rif. Art. 23 comma 4 CDS)

DIMENSIONI DEI CARTELLI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del Codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di sei metri quadrati, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli che possono raggiungere la superficie di venti metri quadrati; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a cento metri quadrati, è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 metri quadrati, fino al limite di 50 metri quadrati. (Rif. Art. 48 comma 1 REG CDS)

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali. (Rif. Art. 48 comma 2 REG CDS)

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI

I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non può generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso del colore rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità di intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone le percettibilità. (Rif. Art. 49 Comma 4 REG CDS)

UBICAZIONE

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a)** sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b)** in corrispondenza delle intersezioni;
- c)** lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del Codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d)** sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- e)** in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f)** sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g)** sui cavalcavia e loro rampe;
- h)** sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

(Rif. Art. 51 Comma 3 REG CDS)

Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso deve essere autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del Codice:

- a)** m 50, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b)** m 30, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c)** m 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d)** m 100 dagli imbocchi delle gallerie. I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

(Rif. Art. 51 Comma 4 REG CDS)

Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

(Rif. Art. 51 Comma 5 REG CDS)

Abbreviazioni:

CDS = Codice della strada

REG CDS = Regolamento di attuazione del Codice della strada

Nota:

L'autore declina ogni responsabilità per l'uso del documento da parte di terzi.

Il documento potrebbe contenere errori o imprecisioni, che saranno corrette qualora riscontrati.

L'autore consente la diffusione e la stampa del documento con menzione della fonte.